

Rep./Rep. Spec. n. _____ in data _____

Riferimento determinazione dirigenziale n. _____ in data _____

COMUNE DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI

SCHEMA DI CONTRATTO

Oggetto: INCARICO PER RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE E USO RAZIONALE DELL'ENERGIA IN ATTUAZIONE DELL'ART. 19 DELLA LEGGE N. 19/91

L'anno duemila....., il giorno..... del mese di, nella Sede Municipale di Ca' Farsetti, in Venezia, San Marco n. 4136, l'Amministrazione Comunale rappresentata dall'Ing. Marco Scattolin, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato "*Amministrazione*" - da una parte;

e

l'Arch./Ing., di seguito denominato/a "*Professionista*", iscritto all'Albo degli della Provincia di con il n., con domicilio, anche fiscale, in via n., C.F.____ e P.I.

PREMESSO

- che l'**Arch./Ing.** è stato/a individuato/a a seguito di Avviso Pubblico n. /2024 risultando in possesso dei requisiti richiesti per l'espletamento dell'incarico di cui sopra e, da parte sua, ha manifestato interesse per la proposta ricevuta dando disponibilità a fornire la propria collaborazione, che non comporta vincoli di

subordinazione con l'Amministrazione ed esclude, altresì, ogni forma di assoggettamento gerarchico e di inserimento organico nella attività dello stesso;

- che il Comune di Venezia, con determinazione dirigenziale n. _____, ha affidato all'Ing/Arch. _____, l'incarico di Responsabile per la Conservazione e l'Uso Razionale dell'energia del Comune di Venezia (d'ora in poi Energy Manager);

tanto premesso, tra le parti in epigrafe

SI CONVIENE E STIPULA

quanto segue:

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente privata scrittura.

ART. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

1.1. Il Comune di Venezia affida l'incarico all'Ing./Arch. _____, che accetta e si impegna a fornire la propria personale opera professionale diretta alla realizzazione degli obiettivi di cui in premessa. Tale incarico, relativo alle attività di Responsabile per l'Uso Razionale dell'Energia del Comune di Venezia, in particolare si estrinsecherà nelle attività, ai sensi dell'art. 19 della Legge 10/1991, di:

- a) individuazione di azioni, interventi, procedure e quant'altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia nell'Ente;
- b) assicurare la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali;

- c) predisporre i dati energetici necessari per la comunicazione stessa;
- d) ai sensi dell'art. 98 comma 1 del D.Lgs. 192/2005, come modificato dalla Legge 90/2013, di validare le relazioni tecniche di progetto relative ad edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico predisposte per nuovi edifici, ristrutturazioni importanti ed interventi di riqualificazione energetica, fino ad un massimo stimato di 10 interventi all'anno;
- e) ruolo di controparte incaricato di monitorare lo stato dei lavori e la corretta esecuzione delle prestazioni previste dal Contratto di Servizio Energia ai sensi dell'Allegato II del D.Lgs. 115/2008 punto 4 lettera p), che prevede in particolare tra le varie attività:
- verifica dei documenti di gara e dei relativi allegati;
 - supporto decisionale per individuare le azioni prioritarie da condividere con l'incaricato come azioni di risparmio obbligatorie e azioni volontarie;
 - verifica della coerenza delle offerte ricevute con la strategia generale di gestione dell'energia dell'amministrazione;
 - verifica delle Diagnosi Energetiche e dei Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica di riqualificazione energetico-ambientale degli edifici e degli impianti, ai sensi del punto 5.3.1 dei CAM in vigore in materia di Servizi Energetici degli edifici;
 - supporto all'applicazione dei meccanismi di revisione prezzi.

Si specifica che il Contratto di Servizio Energia attualmente in corso scade il 31.12.2024, con una previsione di proroga nelle more dell'espletamento della nuova gara d'appalto, che sarà

pubblicata entro il 31.12.2024, per assicurare la continuità del servizio.

La nuova gara d'appalto prevederà il "Caso A" del servizio di riscaldamento/raffrescamento negli edifici previsto nel paragrafo 5. dei CAM Servizi Energetici degli Edifici attualmente in vigore, applicato nel caso in cui la stazione appaltante non disponga di certificazione e diagnosi energetiche aggiornate di impianti ed edifici rispetto al riscaldamento/raffrescamento;

f) ruolo di controparte incaricato di monitorare lo stato dei lavori e la corretta esecuzione delle prestazioni previste dal Contratto di Concessione di servizi con efficientamento energetico per l'illuminazione pubblica e degli edifici pubblici della Città di Venezia. Le attività svolte dall'appaltatore nell'ambito dell'appalto di illuminazione pubblica ricomprendono una serie importante di interventi di efficienza energetica, in particolare:

- relamping LED di buona parte delle sedi dell'amministrazione;
- completamento del relamping LED degli impianti di illuminazione pubblica;
- installazione di un sistema di monitoraggio dei consumi su ciascuna sede oggetto di intervento.

Queste attività hanno un impatto molto significativo sul raggiungimento di obiettivi di efficienza energetica, e sarà pertanto importante monitorarne la corretta esecuzione mediante riunioni periodiche e verifiche puntuali sui progetti in corso di esecuzione fornendo da parte dell'Energy Manager una attività di controparte in similitudine a quanto previsto dal D.Lgs. 115/2008

per i servizi energia.

In particolare l'Energy Manager dovrà verificare le principali attività svolte dall'appaltatore e le rendicontazioni periodiche e calcoli di revisione prezzi relativamente alle componenti energia del canone oltre a garantire il supporto nella verifica dei progetti esecutivi degli interventi di efficienza energetica previsti dal suddetto Appalto.

Inoltre, è prevedibile la necessità di supporto per le attività di revisione della rendicontazione periodica da parte della ditta appaltatrice;

- g) aggiornamento e gestione dell'anagrafica degli edifici e dei relativi impianti e consumi, mediante l'utilizzo di specifici software che consentano la mappatura georeferenziata di tutte le sedi del Comune di Venezia, nonché il caricamento dei relativi punti di connessione alle reti elettrica, gas e idrica, dei relativi consumi e la creazione di specifiche schede edificio.

L'Energy Manager supporterà l'ente nell'ulteriore riordino del complesso sistema di informazioni relative agli edifici e agli impianti in dotazione all'ente, creando delle schede edificio e consolidando la baseline energetica degli edifici. L'attività verrà svolta dando priorità agli edifici/sedi aventi consumi energetici più elevati.

L'attività comprenderà la ricostruzione dei consumi basata sulla correlazione tra i punti di prelievo del Gas Naturale (PDR), le Centrali Termiche alimentate e la correlazione tra dette centrali termiche e le aree da esse servite/riscaldate, i POD di consegna

- dell'energia elettrica, la mappatura dei principali carichi elettrici afferenti a ciascun edificio;
- h) estrazioni dei consumi storici e analisi ad-hoc su richiesta dei tecnici e funzionari dell'Amministrazione nell'ambito di attività di pianificazione, programmazione o verifica;
 - i) estrazione di query inerenti le informazioni anagrafiche e di consumo, funzionali ad analisi specifiche, su richiesta dei funzionari dell'amministrazione;
 - j) il supporto all'analisi delle principali misure di efficienza da prevedere per la riduzione dei consumi energetici delle sedi del Comune di Venezia, con contestuale redazione di un database recante i possibili interventi di efficientamento da realizzare, da utilizzare quale documento di riferimento da sottoporre agli appaltatori e tenere pronto in caso di opportunità di finanziamenti e bandi. In particolare, le misure di efficienza sugli edifici e sugli impianti dovranno emergere dalle Diagnosi Energetiche redatte dall'Appaltatore del Contratto Servizio Energia, di cui l'Energy Manager dovrà verificarne l'attendibilità, includendo con ciò il supporto continuo al Comune di Venezia nella verifica e validazione dei PFTE sopra citati;
 - k) il supporto all'analisi della fattibilità di schemi di autoconsumo collettivo e/o comunità energetiche rinnovabili;
 - l) il supporto all'attuazione dell'installazione da parte di Enel X di 12 impianti fotovoltaici presso altrettanti edifici del Comune di Venezia in terraferma, e l'eventuale coordinamento dell'ingresso in CER di tali impianti;

- m) il supporto alla definizione di una strategia di sostenibilità e decarbonizzazione per il Comune di Venezia, fungendo da coordinamento di un gruppo di lavoro inter-dipartimentale che interessi le varie Aree/Direzioni che al momento si occupano, a vario titolo, di sostenibilità;
- n) il supporto alla partecipazione a bandi per l'efficientamento energetico degli edifici;
- o) il supporto tecnico-amministrativo alla redazione di atti e provvedimenti interni (ad esempio: disciplinari d'opera, relazioni, criteri, analisi, etc.).

ART. 2 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

2.1 L'incarico si svolgerà principalmente attraverso la predisposizione di documenti e relazioni in adempimento delle attività delineate all'art. 1 ed attraverso la presenza presso gli uffici ovvero in incontri fuori sede.

Nello specifico, il professionista si obbliga periodicamente, a rendere edotta l'Amministrazione circa lo stato di avanzamento del presente incarico, attraverso la predisposizione della seguente documentazione:

- **relazioni trimestrali** sull'attività svolta aventi ad oggetto la sintesi descrittiva del numero e della tipologia delle prestazioni rese;
- **relazione finale** recante il compendio dei risultati ottenuti, al termine dell'incarico per ciascun anno, a decorrere dalla data di assunzione dell'incarico.

2.2 Nel corso dell'incarico il Professionista sarà tenuto a garantire la partecipazione a riunioni da remoto e in presenza, queste ultime da

tenersi presso gli uffici del Comune di Venezia, **con cadenza minima di due (2) volte al mese** e possibilità per l'Amministrazione di convocare il Professionista a sua discrezione per **ulteriori riunioni sia da remoto che in presenza previo preavviso di almeno 48 ore**, nel caso lo si ritenga necessario per aggiornamenti periodici circa il proprio operato, oltre che per presentare tutte le analisi svolte e le azioni intraprese relativamente alle attività di cui all'articolo precedente.

2.3 Per lo svolgimento della propria attività il Professionista dovrà, se necessario e su indicazione del Direttore dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, collaborare con gli uffici comunali e assumere contatti con Enti Pubblici e privati su tematiche relative all'incarico in oggetto.

2.4 L'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, Settore Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma, Energia e Impianti, fornirà al Professionista incaricato la documentazione che si renderà necessaria per l'espletamento dell'incarico e indicherà le altre Aree ove il Professionista incaricato dovrà reperire l'ulteriore materiale necessario.

2.5 Il Professionista presterà il proprio contributo in via continuativa, anche se non esclusiva, a favore dell'Amministrazione sulla base dei reciproci impegni ed interessi.

2.6 Rimane inteso tra le parti che le prestazioni di cui trattasi sono configurate quale prestazione di opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 c.c. e seguenti.

2.7 Il Professionista si impegna a prestare personalmente la prestazione dedotta in contratto ai sensi dell'art. 2232 c.c., della quale in ogni caso egli rimane unico responsabile ad ogni effetto di legge e di contratto,

non potendo, senza il consenso scritto dell'Amministrazione, avvalersi dell'opera di sostituti e/o ausiliari.

ART. 3 – DURATA DELL'INCARICO

3.1. Il rapporto di collaborazione oggetto del presente accordo, in relazione ai programmi in premessa indicati, avrà una durata di 36 (trentasei) mesi suscettibili di proroga, in via eccezionale, al solo fine di completare l'incarico e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico, così come stabilito all'art. 8 del *Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni* del Comune di Venezia. Tali termini decorrono dalla sottoscrizione del presente contratto (o avvio in via d'urgenza nelle more della stipula).

ART. 4 – RITARDI, INADEMPIMENTI E PENALI

4.1 Qualora la presentazione delle relazioni di cui all'art. 2 punto 1 venisse ritardata oltre il termine stabilito, salvo proroghe, suscettibili di essere concesse dal Dirigente competente per giustificati motivi, verrà applicata una **penale pari all'1‰** (uno per mille) dell'intero compenso professionale per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al Professionista fino a un importo massimo del 10% del corrispettivo complessivo.

4.2 Nell'ipotesi in cui l'incarico non venga svolto entro i termini e alle condizioni indicate a causa di ingiustificate gravi inadempienze imputabili al professionista, l'Amministrazione ha diritto all'immediata

risoluzione del presente contratto, nonché al risarcimento del danno eventualmente patito, ai sensi degli artt.. 1453 e ss. del Codice Civile.

Sono considerate inadempienze gravi:

- l'omessa redazione della relazioni di cui all'articolo 2, punto 1;
- la sospensione ingiustificata della specifica prestazione richiesta superiore a 30 giorni;
- la mancata presenza a n° 3 riunioni da remoto o in presenza convocate dall'Amministrazione.

4.3. Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30 giorni l'Amministrazione contesta l'inadempimento, dando, se del caso, al Professionista un termine non inferiore ai 15 giorni per adempiere agli obblighi previsti dal contratto. Scaduto detto termine senza che il Professionista abbia ottemperato, ovvero non appena si verifica l'inadempimento nei casi in cui sia impossibile la regolarizzazione rispetto agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione dà atto dell'intervenuta risoluzione, fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'articolo 4 paragrafo 1 e impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Amministrazione in conseguenza dell'inadempimento.

Nel caso di risoluzione del contratto conseguente alle ipotesi di grave inadempimento di cui all'articolo 4 paragrafo 2, il Professionista non può pretendere compensi o indennizzi di sorta, salvo il corrispettivo dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto. In siffatta ipotesi, la risoluzione per inadempimento dà, altresì, luogo all'applicazione di una penale pari al 10% dell'importo contrattuale, restando impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Amministrazione in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 5 – RECESSO DALL’INCARICO

5.1 Il Professionista può recedere dall’incarico per giusta causa. In tal caso, ha diritto al compenso per l’opera svolta e al rimborso delle spese sostenute.

5.2 Il recesso deve essere esercitato dal Professionista in modo da evitare di recare pregiudizio all’Amministrazione, e comunque, previo preavviso di almeno 30 giorni a mezzo PEC, ovvero, ove indisponibile la PEC, tramite raccomandata A/R.

5.3 In caso di recesso senza rispetto del termine di preavviso pattuito, al compenso determinato, si applicherà, a titolo di penale, una detrazione fino ad un massimo di 5 % del corrispettivo netto.

5.4 L’amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, saldando il compenso maturato in relazione alla durata dell’incarico e al lavoro svolto, dandone immediata comunicazione a mezzo PEC, ovvero mediante raccomandata A/R, ove indisponibile la PEC, al Professionista.

ART. 6 - COMPENSO PER L’INCARICO

6.1 Il corrispettivo dell’attività di collaborazione oggetto del presente contratto viene determinato in **€ 48.300,00 (o.f.p.c.)**. Detti compensi verranno corrisposti con cadenza trimestrale, in corrispondenza della consegna delle relazioni trimestrali di cui al punto 1 dell’articolo 2, in rate pari ad **€ 4.025,00 (o.f.p.c.)**.

6.2 La liquidazione dei compensi avrà luogo, come previsto al paragrafo precedente, con cadenza trimestrale previa consegna delle relazioni di

cui al punto 1 dell'articolo 2, dietro presentazione di fattura da parte del Professionista e a seguito dell'apposizione del visto di regolarità della prestazione a cura dei funzionari responsabili.

ART. 7 – ADEMPIMENTI ASSICURATIVI

8.1. Il Professionista è assicurato mediante polizza professionale di responsabilità civile n. data ultimo rinnovo in data, rilasciata dalla Società - Agenzia diViale- codice subagenzia , con un massimale di €=.....

ART. 8 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di eventuali controversie in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, si farà ricorso al Giudice competente del Comune di Venezia.

ART. 9 – DIRITTO D'AUTORE

9.1. Gli elaborati resteranno di piena ed assoluta proprietà dell'Amministrazione Comunale la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione.

9.2. Sono fatti salvi conformemente alle norme vigenti i diritti d'autore a tutela della proprietà intellettuale.

9.3 L'Amministrazione si riserva altresì il diritto alla pubblicazione degli elaborati presentati dal Professionista. Del medesimo diritto potrà avvalersi anche il Professionista.

ART. 10 - RISERVATEZZA

10.1 Il Professionista dichiara di essere edotto della circostanza che qualsiasi dato o informazione del quale venisse a conoscenza nell'esecuzione della sua attività riveste carattere di riservatezza e, pertanto, si obbliga a non divulgarne a terzi l'esistenza e il contenuto, anche a titolo puramente referenziale.

ART. 11 - SPESE

11.1 Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula ed alla eventuale registrazione del presente contratto, ivi compresi i bolli, le tasse e le copie, sono ad esclusivo carico del Professionista.

11.2 Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

12.1 Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, si è provveduto a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di conferimento dell'incarico professionale per l'attività di Energy Manager per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente contratto.

12.2 Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati

dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

12.3 L'Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

ART. 13 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

13.1 Il Professionista, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici, approvato con d.P.R. 16.4.2013 n. 62, e dal codice di comportamento interno, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018 e da ultimo modificato con d.G.C. n. 78 del 13/04/2023.

13.2 A tal fine, si dà atto che l'Amministrazione Comunale ha trasmesso al professionista, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n.62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e s.m.i., copia del Codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena

conoscenza. Il Professionista si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

13.3 La violazione degli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, può costituire causa di risoluzione del contratto.

13.4 L'Amministrazione Comunale, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al professionista il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate ovvero risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Il collaboratore dichiara di aver ricevuto copia del Codice di Comportamento interno e copia del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Letto, confermato e sottoscritto,

Venezia,

Il Professionista

Il Dirigente

Ing. Marco Scattolin

Ai sensi degli articoli 1341, II comma, e 1342 del c.c. si intendono espressamente approvate le clausole del presente contratto relative a:

artt. 4 e 5 – Penali, risoluzione e recesso

art. 8 – Definizione delle controversie

art. 13 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Il Collaboratore

Il Dirigente

Ing. Marco Scattolin